



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 462 del 14/08/2025 del Registro del Pubblicazioni.

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 09 del 26 Giugno 2025

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'Anno 2025.

Il giorno ventisei del mese di Giugno 2025, alle ore 09.00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	X	
2	Andrea	COSTANZO	Consigliere	X	
3	Angelo	MIELE	Consigliere	X	
4	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere		X
5	Mauro	DE SANTIS	Consigliere		X
6	Rosaria Benedetta	MURRO	Consigliere	X	
7	Maria Giovanna	DI GIORGIO	Consigliere	X	
8	Annakatia	EVANGELISTA	Consigliere	X	
9	Luigi	RISI	Consigliere	X	
10	Antonio	CARDILLO	Consigliere	X	
11	Bruno	EVANGELISTA	Consigliere	X	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il Segretario Comunale dell'Ente, dott. Campitiello Gennaro, con le funzioni previste dall'art. 97, commi 2 e 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sul terzo punto all'o.d.g., dando atto che sulla proposta di deliberazione in esame sono stati espressi, dal Responsabile del servizio interessato, i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, pareri inseriti nella stessa proposta di deliberazione.

D.C.C. n. 09 del 26.06.2025

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'Anno 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'Anno 2025**” munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dalla Signora Risi Maria Assunta in qualità di responsabile del settore III[^] (Tributi) e dal Sindaco Benedetto Murro in qualità di responsabile del servizio II[^] Ragioneria, Bilancio, oltre che del parere favorevole del revisore dei conti, dr.ssa Nicoletta Rossi pervenuto al prot. n. 3891 dell'11.06.2025, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Il **Sindaco** legge un intervento contrassegnato col **numero “3”** allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale e finalizzato alla spiegazione delle le tariffe in esame.

Il **Capogruppo di minoranza** sottolinea che la tariffa Tari non è diminuita perché c'è l'aumento di sei euro per il bonus sociale che dovrebbe coprire euro 2.365 di spesa.

Il **Consigliere Risi** poi si chiede quali soldi sono entrati con le operazioni portate avanti dalla Treesse e cosa è stato fatto per la ricerca delle superfici tassabili.

Il **Capogruppo di minoranza** ritiene che la verifica in atto sia stata un fallimento, e che anche se il maggior recupero è relativo agli anni 2021-2022-2023 ancora non si vedono i risultati di questa lotta all'evasione e neppure gli effetti.

Il **Capogruppo di minoranza** per le ragioni esposte dichiara il voto contrario alle tariffe TARI riportate nella proposta in esame.

Esaurita la discussione, si passa alla votazione per alzata di mano.

Visto lo Statuto comunale, il regolamento di contabilità comunale ed il regolamento del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Consiglieri presenti: n. **nove**;

Con voti favorevoli: **sei** per alzata di mano;

Con voti contrari: **tre (Risi, Cardillo, Evangelista Bruno)** per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'Anno 2025**” munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dalla Signora Risi Maria Assunta in qualità di responsabile del settore III[^] (Tributi) e dal Sindaco Benedetto Murro in qualità di responsabile del servizio II[^] Ragioneria, Bilancio, oltre che del parere favorevole del revisore dei conti, dr.ssa Nicoletta Rossi pervenuto al prot. n. 3891 dell'11.06.2025, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;

Consiglieri presenti: n. **nove**;

Con voti favorevoli: **sei** per alzata di mano;

Con voti contrari: **tre (Risi, Cardillo, Evangelista Bruno)** per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO 3

Intervento Consiglio Comunale del 26 giugno 2025.

Il presente intervento riguarda il punto tre dell'ordine del giorno: Approvazione delle tariffe TARI 2025.

L'aggiornamento del Piano Economico Finanziario per gli anni 2024/2025 ha previsto per il 2025 un incremento dei costi di euro 8.646,00.

Sui costi di questi anni ha inciso certamente l'ARERA l'Autorità di Regolazione per Energie Reti e Ambiente, che nel 2024 ha previsto 2 nuovi voci di entrata grazie alla deliberazione n. 386/2023.

In particolare:

- **la componente UR1, a:** pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentemente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- **la componente UR2, a:** pari ad 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Oltre a questo per il 2025 c'è un aumento di 6 euro dovuti dall'introduzione del bonus sociale. Questa cifra servirà per integrare i minori incassi dovuti alla presenza di accesso a questo bonus.

Il lavoro, peraltro non concluso, che è stato fatto con il recupero dell'evasione, in particolare sulla TARI, ha consentito di aumentare la superficie di riferimento per il calcolo della tariffa. Questo ha consentito un ricalcolo che ha azzerato l'aumento previsto lasciando sostanzialmente inalterati gli importi pagati l'anno scorso.

Vale la pena ricordare che, dal momento che non si vedono all'orizzonte abbassamenti delle tariffe di conferimento, anzi potrebbe accadere il contrario, l'unica vera arma a disposizione è quella di una maggiore efficienza nella raccolta differenziata.

Nell'ultimo anno insieme alla nuova società di raccolta rifiuti, abbiamo messo in campo una serie di controlli che hanno già dato frutti soddisfacenti. E' necessario però fare di più.

Partirà una nuova campagna su questo tema e aumenteranno i controlli al momento della raccolta.

L'abbattimento dei costi passa inevitabilmente da un aumento della percentuale di raccolta e un conseguente conferimento più basso della quota indifferenziata.

Quest'anno, con il nuovo PEF che varrà per i prossimi anni, metteremo in campo ogni possibile intervento per rendere sempre meno costoso il servizio per i cittadini

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Nicoletta Rossi

Risposto il
con Protocollo

Comune di Pignataro Interamna

Revisore Unico

Verbale n.09 del 11/06/2025

Oggi 11/06/2025, Il Revisore Unico nella persona della Dott.ssa Nicoletta Rossi è chiamata ad esprimere il parere relativo alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Pignataro Interamna avente ad oggetto: **"Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'Anno 2025"**, ai sensi dell'art. 239 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO il Piano Economico Finanziario PEF Aggiornamento Tariffario 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 30/05/2024;

VISTE le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D. lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 DL 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto il vigente Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Tutto ciò premesso,

Il Revisore, alla luce di quanto sopra e dei controlli svolti;

ESPRIME


per quanto di Sua competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:


"Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'Anno 2025".

Terracina, 11/06/2025.

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Rossi Nicoletta





COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. ____ del ____/06/2025 del Registro del Pubblicazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. ____ del ____ Giugno 2025

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'Anno 2025.

Il giorno ____ del mese di Giugno 2025, alle ore __, __ e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco		
2	Andrea	COSTANZO	Consigliere		
3	Angelo	MIELE	Consigliere		
4	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere		
5	Mauro	DE SANTIS	Consigliere		
6	Rosaria Benedetta	MURRO	Consigliere		
7	Maria Giovanna	DI GIORGIO	Consigliere		
8	Annakatia	EVANGELISTA	Consigliere		
9	Luigi	RISI	Consigliere		
10	Antonio	CARDILLO	Consigliere		
11	Bruno	EVANGELISTA	Consigliere		

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il Segretario Comunale dell'Ente, dott. Gennaro CAMPITIELLO, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'Anno 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- con propria deliberazione di C.C. n. 05 del 30/03/2022 è stato approvato il Piano Finanziario per il periodo 2022/2025;
- con propria deliberazione di C.C. n. 04 del 30/03/2022 è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27/05/2024 è stata approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif";
- con propria deliberazione di C.C. n. 13 del 30/05/2024 è stato approvato il Piano Economico Finanziario Aggiornamento 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024;
- con deliberazione del C.C. nr. 05 del 21/03/2025, è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 e la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- con deliberazione di G.C. n. 19 del 15/04/2025 di approvazione del PEG 2025-2027;
- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 c. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
- è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13/05/2025 n. 109 la Legge di conversione (L.69/2025) del DL n. 25/2025 in cui l'articolo 10-ter del decreto ha introdotto la proroga straordinaria per l'anno 2025 riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) il cui termine di approvazione è quindi ora fissato al 30 giugno;
- occorre, pertanto, procedere, quale adempimento successivo all'Approvazione delle tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'Anno 2025.

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente

articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;

- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;

- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

- n. 15 del 18 gennaio 2022 di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- n. 389 del 3 Agosto 2023 di aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- n. 7/2024/r/rif del 23/01/2024 in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/rif, e ulteriori disposizioni attuative;

- n. 133/2025/r/rif del 1/04/2025 di avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "*BONUS SOCIALE RIFIUTI*" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economiche sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21/01/2025 n. 24;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2024, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario aggiornamento 2024-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024, che si allega alla presente (allegato A) il quale espone per il **2025** le seguenti risultanze:

- totale costi: **€ 400.817,00**;

- totale componenti da portare in detrazione per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti ad **€ 1.007,00**;

- totale oneri PEF **2025** da attribuire agli utenti: **€ 399.810,00**;

CONSIDERATO che lo stesso in data 20/06/2024 è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno

2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale-Provincia di Frosinone n. 29 del 13/12/2024 che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2025;

EVIDENZIATO che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e, comunque, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, ai commi 651 e 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

- il predetto comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In adesione al metodo alternativo suddetto “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”;

RICHIAMATO l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019, che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

DATO ATTO:

- che i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) Aggiornamento tariffario **2024-2025**, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il *tool* proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che:

- la procedura di approvazione del PEF indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, prevede che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;
- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO:

- che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, pertanto, sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
- che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze secondo la modalità puntuale;

CONSIDERATO che:

- per la compilazione del PEF aggiornamento 2024-2025 sono stati assunti i dati contabili relativi al rendiconto dell'anno **2022**;
- il PEF che per l'anno **2025** presenta le seguenti risultanze:

- totale costi: **€. 400.817,00**;
- totale componenti da portare in detrazione per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti ad **€. 1.007,00**;
- totale oneri PEF **2025** da attribuire agli utenti: **€. 399.810,00**;

- **RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche il **73,34%** del costo complessivo ed il restante **26,66%** alle utenze non domestiche;

- DATO ATTO:

- che le tariffe TARI da applicare l'anno **2025**, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano riepilogate nell'allegato "B" parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1, comma 666, della citata Legge n. 147/2013;
- che l'applicazione delle riduzioni ed agevolazioni previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti non comportano un minor gettito a cui assicurare la copertura finanziaria con ulteriori risorse del bilancio comunale;

- **RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno **2025**, in allegato "B", dando atto che il PEF per l'anno **2025** è stato approvato nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

VISTA la delibera di G.C. n. 12 del 11/03/2025 di determinazione delle rate di versamento e modalità di riscossione della TARI per l'anno 2025 che fissa le seguenti scadenze delle rate in acconto e della rata a saldo nel modo seguente:

- **1° RATA acconto con scadenza 30/04/2025**
- **2° RATA acconto con scadenza 30/06/2025**
- **3° RATA acconto con scadenza 29/08/2025**
- **Rata unica in acconto scadenza 30/04/2025**
- **4° rata a saldo/conguaglio scadenza 04/12/2025**

- **DATO ATTO**, altresì, che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

- **CONSIDERATO** che sulla presente proposta occorre acquisire il parere dell'organo di revisione economico-finanziario redatto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dei Responsabili dei Servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

EVIDENZIATO che il presente atto assumerà la forma di "deliberazione" di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

PROPONE

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) DI DARE ATTO:

a) che il PEF aggiornamento **2024-2025** approvato con delibera di C.C. n.13 del **30/05/2024** indicato nell'allegato "A" alla presente proposta di deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, per l'anno 2025 presenta le seguenti risultanze:

- totale costi: **€. 400.817,00**;

- totale componenti da portare in detrazione per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti ad **€. 1.007,00**;

- totale oneri PEF **2025** da attribuire agli utenti: **€. 399.810,00**;

b) che detratte le componenti per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, per un totale di **€. 1.007,00**, il PEF 2025 reca un importo da attribuire agli utenti di **€. 399.810,00**;

3) **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno **2025**, con effetto dal 01 gennaio 2025, come indicate nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

4) **DI STABILIRE** che per l'anno 2025 le scadenze delle rate di versamento del tributo TARI, come previsto dalla delibera di G.C. n. 12 del 11/03/2025 sono le seguenti:

- **1° RATA acconto con scadenza 30/04/2025**

- **2° RATA acconto con scadenza 30/06/2025**

- **3° RATA acconto con scadenza 29/08/2025**

- **Rata unica in acconto scadenza 30/04/2025**

- **4° rata a saldo/conguaglio scadenza 04/12/2025**

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

PROPONE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'Anno 2025.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

[X] In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 06/06/2025.

Il Responsabile del Servizio III^ (Tributi)
F.to: Rag. Maria Assunta Risi

[X] In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 06/06/2025.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Gennaro CAMPITIELLO

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal ___/06/2025, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, ___/06/2025.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, ___/06/2025.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'Anno 2025.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

☒ In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 06/06/2025.

**Il Responsabile del Servizio III[^] (Tributi)
Rag. Maria Assunta Risi**

Maria Assunta Risi

☒ In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 06/06/2025.

**Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio – Ragioneria)
Dott. Benedetto Murro**

Benedetto Murro

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Segretario Comunale
Dott. Gennaro CAMPITIELLO**

**Il Sindaco
Dott. Benedetto Murro**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal /06/2025, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

☒ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, /06/2025.

**Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista**

Macro Indicatore I1					
I1					
Calcolo II di partenza					
Agg ^{90%} c sl					
CLO ^{90%} c sl					
II di partenza					
Classe di partenza II					
Obiettivo		5.0%		10.0%	
Classe obiettivo		I		H	

Alleg. B)

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2025			
IN EURO (I.V.A. inclusa)			
Comune di PIGNATARO INTERAMNA			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	30%	70%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	118.991,00	280.819,00	399.810,00
SOMMANO	118.991,00	280.819,00	399.810,00
	29,76%	70,24%	100,00%

% COPERTURA 2025	100%
------------------	------

PREVISIONE ENTRATA			399.810,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			2.365,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	119.694,87	282.480,13	402.175,00

UTENZE DOMESTICHE	98.796,14	196.157,37	294.953,51
% su totale di colonna	82,54%	69,44%	73,34%
% su totale utenze domestiche	33,50%	66,50%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	20.898,72	86.322,76	107.221,49
% su totale di colonna	17,46%	30,56%	26,66%
% su totale utenze non domestiche	19,49%	80,51%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2024		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	832.400	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%
A CARICO UTENZE	832.400	
UTENZE NON DOMESTICHE	254.372	30,56%
UTENZE DOMESTICHE	578.028	69,44%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,56

OCCUPANTI NON RESIDENTI	4
AREA GEOGRAFICA	centro
ABITANTI >5000	NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2024
ALiquota E.C.A. (non prevista dal 2013)	0%
ADDIZIONALE PROVINCIALE	5%

ALLEGATO B)

Comune di PIGNATARO INTERRAMNA

0

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	360	54.425,40	35,0%	151,2	0,82	1,00	0,507083	76,66	130,52	130,52	207,18
Famiglie di 2 componenti	255	40.540,00	24,8%	159,0	0,92	1,49	0,568922	90,45	194,47	97,24	284,92
Famiglie di 3 componenti	164	28.211,30	15,9%	172,0	1,03	1,73	0,636946	109,57	225,14	75,05	334,71
Famiglie di 4 componenti	146	22.759,80	14,2%	155,9	1,10	1,86	0,680233	106,04	242,76	60,69	348,80
Famiglie di 5 componenti	67	12.593,00	6,5%	188,0	1,17	1,98	0,723521	135,99	258,42	51,68	394,41
Famiglie di 6 o più componenti	37	7.446,00	3,6%	201,2	1,21	2,05	0,748256	150,58	267,56	44,59	418,14
Totale	1.029	165.975,50	100%	161,3		Media	0,644160		Media	76,63	

Comune di PIGNATARO INTERAMNA

0

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria m ²	Kc		Kd		QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABLE Euro/m ²	TARIFFA TOTALE Euro/m ²
			Coef	centro	Coef	centro			
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	max	0,66	max	5,62	0,252921	1,058486	1,311407
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3	649,00	max	0,85	max	7,20	0,325732	1,356068	1,681799
3 Stabilimenti balneari	-	-	min	0,43	min	3,65	0,164782	0,687451	0,852233
4 Esposizioni, autosaloni	2	240,00	min	0,23	min	1,95	0,088139	0,367268	0,455407
5 Alberghi con ristorante	-	-	min	1,02	min	8,66	0,390878	1,631048	2,021926
6 Alberghi senza ristorante	1	170,00	min	0,65	min	5,52	0,249089	1,039652	1,288741
7 Case di cura e riposo	1	179,00	min	0,93	max	8,20	0,356389	1,544410	1,900799
8 Uffici, agenzie	12	916,00	ad-hoc	1,64	ad-hoc	11,00	0,628432	2,071770	2,700202
9 Banche, istituti di credito, studi prof.	9	1.624,00	ad-hoc	0,79	ad-hoc	6,78	0,302739	1,276945	1,579684
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	41	12.049,00	max	1,10	ad-hoc	9,00	0,421535	1,695084	2,116620
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	209,00	max	1,20	max	10,19	0,459857	1,919212	2,379069
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8	1.013,00	max	1,00	max	8,54	0,383214	1,608447	1,991661
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10	5.861,00	max	1,19	max	10,10	0,456024	1,902261	2,358286
14 Attività industriali con capannoni di produzione	14	18.952,00	med	0,65	med	5,54	0,249089	1,042477	1,291566
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	21	7.631,00	max	1,00	max	8,52	0,383214	1,604680	1,987894
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10	2.019,00	ad-hoc	2,51	ad-hoc	21,28	0,962250	4,008121	4,970371
17 Bar, caffè, pasticceria	7	1.192,00	ad-hoc	1,92	ad-hoc	16,26	0,734238	3,062641	3,796879
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4	496,00	ad-hoc	1,03	ad-hoc	11,60	0,394710	2,184775	2,579486
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	min	1,13	min	9,60	0,433032	1,808090	2,241122
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5	474,00	ad-hoc	3,29	ad-hoc	27,97	1,261157	5,268134	6,529291
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,58	max	13,42	0,605478	2,527559	3,133037
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	150	53.674,00							

Comune di PIGNATARO INTERAMNA
CONFRONTO 2024-2025

UTENZE DOMESTICHE				Addizionali COMPRESSE			
				2024 TARIFFA	2025 TARIFFA		
Occupanti	N. denunce	Tipologia	Mq.	Quota fissa (€*mq)./ quota x persona	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Variazione in %
1	360	Monolocale	60	0,502041	169,77	168,99	-0,46%
		Appartamento	100		190,85	190,29	-0,30%
		Villetta	150		217,21	216,91	-0,14%
		Media	151	131,560000	217,83	217,54	-0,14%
2	255	Monolocale	60	0,563265	241,31	240,04	-0,53%
		Appartamento	100		264,96	263,93	-0,39%
		Villetta	150		294,54	293,80	-0,25%
		Media	159	98,010000	299,85	299,16	-0,23%
3	164	Monolocale	60	0,630612	278,03	276,53	-0,54%
		Appartamento	100		304,51	303,28	-0,40%
		Villetta	150		337,62	336,72	-0,27%
		Media	172	75,650000	352,20	351,45	-0,21%
4	146	Monolocale	60	0,673469	299,38	297,76	-0,54%
		Appartamento	100		327,67	326,33	-0,41%
		Villetta	150		363,03	362,04	-0,27%
		Media	156	61,180000	367,19	366,24	-0,26%
5	67	Monolocale	60	0,716326	318,65	316,93	-0,54%
		Appartamento	100		348,74	347,32	-0,41%
		Villetta	150		386,35	385,30	-0,27%
		Media	188	52,100000	414,89	414,13	-0,18%
6	37	Monolocale	60	0,740816	329,86	328,08	-0,54%
		Appartamento	100		360,97	359,51	-0,41%
		Villetta	150		399,86	398,79	-0,27%
		Media	201	44,950000	439,72	439,05	-0,15%

UTENZE NON DOMESTICHE

Addizionali COMPRESSE						
2024 TARIFFA			2025 TARIFFA			Variazione in %
Categoria	N. denunce	Tipologia	Mq. medi	Euro/m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza
1	0	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	-	0,00	0,00%
2	3	Campelli, distributori carburanti, impianti sportivi	216	1,683714	382,46	382,02
3	0	Stabilimenti balneari	0	-	0,00	0,00%
4	2	Esposizioni, autosaloni	120	0,455919	57,45	57,38
5	0	Alberghi con ristorante	0	-	0,00	0,00%
6	1	Alberghi senza ristorante	170	1,290149	230,29	230,04
7	1	Case di cura e riposo	179	1,901622	357,41	357,26
8	12	Uffici, agenzie	76	2,715000	217,61	216,42
9	9	Banche, istituti di credito, studi prof.	180	1,581116	299,57	299,30
10	41	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	294	2,120350	654,28	653,13
11	2	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	105	2,381673	261,33	261,04
12	8	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	127	1,993639	265,07	264,80
13	10	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	586	2,360888	1,452,90	1,451,30
14	14	Attività industriali con capannoni di produzione	1.354	1,292915	1,837,75	1,835,83
15	21	Attività artigianali di produzione beni specifici	363	1,989951	759,27	758,48
16	10	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	202	4,975983	1,054,88	1,053,69
17	7	Bar, caffè, pasticceria	170	3,801071	679,63	678,88
18	4	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	124	2,570464	334,67	335,85
19	0	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	-	0,00	0,00%
20	5	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	95	6,536332	650,63	649,93
21	0	Discoteche, night club	0	-	0,00	0,00%
22	0	-	0	-	0,00	0,00%
23	0	-	0	-	0,00	0,00%
24	0	-	0	-	0,00	0,00%
25	0	-	0	-	0,00	0,00%
26	0	-	0	-	0,00	0,00%
27	0	-	0	-	0,00	0,00%
28	0	-	0	-	0,00	0,00%
29	0	-	0	-	0,00	0,00%
30	0	-	0	-	0,00	0,00%
31	0	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0	-	0,00	0,00%

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gennaro Campitiello

Il Sindaco
F.to Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, **dal 14/08/2025**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

☒ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Il Responsabile del Servizio sostituto

Pignataro Interamna, **14/08/2025**.

F.TO Sindaco Dott. Benedetto Murro

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **14/08/2025**.

Il Responsabile del Servizio sostituto
Sindaco Dott. Benedetto Murro

